



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.14003/ Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VI e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Disciplina, promozione e valorizzazione della cooperazione sociale in Campania" (Reg.Gen.n.403)

Ad iniziativa del Consigliere Francesco Casillo.
Depositata il 27 novembre 2008

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare per l'esame;
II Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **23 DIC. 2008**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE
ad iniziativa del Consigliere Francesco Casillo

**“Disciplina, promozione e valorizzazione
della cooperazione sociale in Campania”**

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 403

Consigliere: dott. Francesco Casillo

Napoli li ____ .11.2008



Consiglio Regionale della Campania

Relazione di accompagnamento

La cooperazione sociale rappresenta un modello complesso che prova a mettere insieme, tra difficoltà ed inevitabili contraddizioni, il tentativo di fare impresa etica e solidale, con la soddisfazione dei bisogni sociali e le istanze di emancipazione delle comunità locali. Un modello che per questo suo ruolo può, se si rinnova, svolgere una funzione trainante nella trasformazione e soprattutto nel rilancio dell'idea di un welfare centrato sui diritti, sulla cittadinanza e sulla partecipazione, che pone rilevanza centrale allo sviluppo e alla crescita delle comunità attraverso il miglioramento delle condizioni di vita delle persone.

Un settore molto importante, dunque, per il suo impatto sulle politiche sociali ed in particolare perché spesso queste rappresentano un riferimento importante per i soggetti con svantaggi psicosociali spesso coinvolti anche come lavoratori ed al tempo stesso, un'occasione di lavoro, talvolta l'unica, per giovani dotati di elevato profilo professionale.

La cooperazione sociale in Campania in quest'ultimo decennio, anche grazie alle leggi statali di promozione, ha subito un grande sviluppo che ha dato vita ad una grande rete di servizi sociali in molti ambiti. Trattasi di servizi alla persona e alla comunità, dalla tossicodipendenza, alla immigrazione, dalla integrazione dei diversamente abili all'esperienza di nuova accoglienza di ragazzi e anziani, ecc., che hanno talvolta anticipato e non solo integrato l'azione del soggetto pubblico.

La cooperazione è divenuta, dunque, una realtà con una valenza sociale, ma anche economica. Un attrattore di energie che aggrega persone, idee e aspirazioni. Questo nonostante la Regione sia l'unica in Italia che non abbia definito una legge regionale ad hoc.

La legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 "*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale*" stabilisce all'art.16 che "*1. La Regione, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, riconosce, promuove e sostiene lo sviluppo e la qualificazione delle cooperative sociali o loro consorzi, valorizzandone il ruolo di soggetto erogatore d'interventi e servizi sociali. 2. La Regione individua le modalità per promuovere la cooperazione sociale per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate*".

La presente proposta di legge dà, pertanto, seguito a quanto stabilito dalla norma in parola colmando, al tempo stesso, il notevole ritardo della Regione Campania in una materia su cui la



Consiglio Regionale della Campania

legge 8 novembre 1991 n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" all'art. 8 demanda alle Regioni l'emanazione di una specifica norma che dia attuazione ai principi in essa contenuti.

Le altre Regioni d'Italia hanno, infatti, negli anni novanta per la maggior parte di esse, dato seguito alla sopracitata L.381 ed hanno anche proceduto, una o più volte successivamente, alla modifica ed all'aggiornamento della loro legge in materia di Cooperazione sociale.

E' quanto mai necessario colmare questo vuoto normativo per procedere alla razionalizzazione, valorizzazione e qualificazione al tempo stesso della rete dei servizi sociali della Campania. E' necessario, cioè, che l'amministrazione regionale riservi la più ampia considerazione a questo settore all'interno delle politiche sociali e potenzi dall'altro canto il ruolo di un pubblico che, definendo il set di regole e incentivi, determini il quadro di "convenienze" e orienti l'evolversi del fenomeno cooperazione sociale quale tipologia di imprenditorialità sociale di qualità che assuma come stella polare della propria azione l'attenzione verso gli utenti, fornendo adeguati ed efficaci servizi, e ai lavoratori del sociale, sviluppando così una managerialità attenta a questi obiettivi, utile a coprire spazi di emergenza sociale e occupazionale, e capace di produrre anche l'accumulazione di capitale sociale.

La dimensione della cooperazione sociale in Campania non è conosciuta con precisione visto che non esiste l'albo regionale, ma si ipotizza che essa si aggira tra le 450 e le 500 cooperative; le analisi dell'*Osservatorio Gesco* ci forniscono dati interessanti sulla dimensione del fenomeno, come di seguito sintetizzati.

Il 152% delle coop. sociali risulta essere di gestione di servizi sociali (cooperative sociali di tipo A), il 24% di reinserimento lavorativo di persone svantaggiate (di tipo B), e il 19% miste (di tipo A e tipo B), 15 sono i consorzi di cooperative sociali.

Nella provincia di Napoli hanno sede legale il maggior numero di cooperative presenti nella regione pari a 120, segue la provincia di Salerno (58 cooperative in valori assoluti), quella di Caserta (54 cooperative sociali), Avellino 42 e Benevento 39.

Dei 15 consorzi censiti 8 hanno sede legale a Napoli, 4 a Benevento e 1 per provincia a Salerno, Avellino e Caserta.

Complessivamente si stimano quasi 5 mila soci e di questi la metà soci lavoratori (2.518), e praticamente la stragrande maggioranza (4.911) sono rappresentate da persone fisiche

Il totale dei collaboratori delle cooperative sociali è di poco superiore alle 7.300 unità, e di queste il 79% sono lavoratori, il 16% volontari e il 5% tirocinanti in convenzione. Il personale che lavora a



Consiglio Regionale della Campania

diverso titolo nelle cooperative sociali e nelle diverse attività in oltre il 60% dei casi ha una qualifica professionale o è in possesso di laurea. Trattasi gli operatori di comunità (pari al 5,2%), personale amministrativo (4%) operatori socio sanitari (3,8%), assistenti sociali (3,3%), psicologi (3,2%), personale docente e formatori (3%), personale di segreteria (2,7%), sociologi (2,6%). E ancora ritroviamo impegnati nei servizi delle cooperative mediatori culturali (2% del totale dei collaboratori), terapisti (1,6%), educatori di strada (1,2%), pedagoghi (1%), medici (0,8%). Un 10% riguarda altre professioni e qualifiche.

I principali destinatari delle attività sociali sono i minori e i giovani (nel 20% dei casi), seguono i disabili (16,5%), gli anziani 13%, i nuclei familiari e i sofferenti psichici (8%), i tossicodipendenti e le donne (7,6%). Ancora con percentuali intorno al 4%, le cooperative sociali intervengono con servizi dedicati a migranti, alcolisti, detenuti; mentre intorno all'1% a malati terminali o prostitute.

La maggioranza delle cooperative, tra quelle che hanno riferito il dato sul fatturato, si attesta sotto i 500.000,00 euro di valore delle produzioni. Non raggiungono il 10% le cooperative che fatturano tra 500.000,00 e 1.000.000,00 di euro, mentre una leggera crescita si rileva tra quelle cooperative che superano il milione di euro senza andare oltre i 2.000.000, Infine le cooperative che producono ricchezza di valore superiore ai 2 milioni sono 38 nel 2004 e 41 nel 2005

Alla luce dell'importanza e della delicatezza del settore nella regione, non è più possibile agire in assenza di una norma che completi quella nazionale e valorizzi e qualifichi la partecipazione della cooperazione sociale nel sistema integrato di servizi alla persona:

1. attivando anche sul territorio regionale organismi di consultazione, come la Commissione regionale (art.16) e gli altri organismi per la partecipazione alla definizione degli strumenti di programmazione già disciplinati dalla legge regionale 11/07;
2. istituendo l'albo (art.5) ed un sistema di monitoraggio, controllo e vigilanza di carattere regionale sul settore (art.15);
3. supportando gli enti locali ed altri enti pubblici nella fase dell'affidamento dei servizi sociali e nella definizione dei criteri di valutazione e delle procedure per la scelta del contraente (artt.10 e 11)
4. potenziando la loro partecipazione alle politiche della formazione e del lavoro(artt.9 e 20).



Consiglio Regionale della Campania

La proposta di legge di seguito riportata, prevede anche un Titolo con norme per attivare interventi finanziari a sostegno della cooperazione sociale.

Le difficoltà finanziarie della Regione impongono, però, di sottoporre le azioni di sostegno finanziario diretto e/o indiretto alla valutazione di anno in anno delle compatibilità finanziarie.

La norma finanziaria va considerata, pertanto, di principio ovvero essa, stabilisce criteri a cui riferirsi nell' utilizzazione delle risorse europee e di quelle nazionali sulle politiche sociali, e nella definizione di linee di interventi finanziari di carattere regionale che, ovviamente, saranno attivate qualora si individuino la disponibilità di risorse economiche.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO I FINALITA' DELLA LEGGE

Articolo 1 - Finalità e principi

1. La presente legge disciplina quanto disposto dall'art. 16 della legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11 del *“Legge per la dignità e la cittadinanza sociale attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”*.
2. A tal fine la Regione, con riferimento alla legge 8 novembre 1991 n. 381 *“Disciplina delle cooperative sociali”*, alla legge 8 novembre 2000 n. 328 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*, alle altre normative comunitarie nazionali e regionali in materia e nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà:
 - a. rafforza ed incentiva la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative sociali e dei loro consorzi come disciplinati dalla legge 8 novembre 1991 n. 381;
 - b. istituisce e disciplina l'Albo regionale delle cooperative sociali e la Commissione regionale della cooperazione sociale;
 - c. prevede le forme di partecipazione della cooperazione sociale alla programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona ;
 - d. disciplina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con quelle delle pubbliche amministrazioni aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario e sanitario, nonché con le attività di formazione professionale, di sviluppo dell'occupazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e altri soggetti deboli;
 - e. individua i criteri e le modalità di affidamento dei servizi alla persona alle cooperative sociali;
 - f. definisce le misure di promozione, sostegno, qualificazione e sviluppo della cooperazione sociale.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 2 – Definizione

1. Le cooperative sociali e i loro consorzi sono imprese sociali senza fine di lucro, con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità attraverso la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone.
2. I loro statuti possono prevedere la presenza di soci fruitori e/o di soci volontari il cui numero complessivo non può superare la metà del numero di soci complessivo e la cui utilizzazione sia complementare e non sostitutiva dei parametri di impiego di operatori professionali come previsto dalle norme e disposizioni in materia.
3. Esse perseguono le finalità di cui al precedente articolo 1 attraverso:
 - a) la gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 disciplinati anche dai regolamenti, dai piani e dai programmi regionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativo -assistenziali di cui alla legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 "*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328*";
 - b) la gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui al successivo articolo 3, ai sensi all'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381.
4. Sono considerati servizi di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo anche quelli delle strutture che nell'ambito di programmi individuali riabilitativi, educativi e formativi, temporalmente definiti e concertati con i servizi sociali pubblici, organizzano attività lavorative finalizzate al recupero sociale di persone svantaggiate con esclusione delle mere forniture di manodopera.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 3 - Persone svantaggiate e deboli

1. Ai fini delle presente legge si considerano persone svantaggiate quelle di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e all'articolo 2 comma 1, lettera f) del regolamento CE n. 2204/2002 nonchè i soggetti in situazione di fragilità sociale di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000 n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*".
2. La condizione di persona svantaggiata o di soggetto debole risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione che ne determina la durata.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO II

ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Articolo 5 - Albo regionale delle cooperative sociali

1. E' istituito presso la Giunta regionale, l'albo regionale delle cooperative sociali.
2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:
 - a) sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a);
 - b) sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b);
 - c) sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381.
3. Le cooperative possono ottenere l'iscrizione ad entrambe le sezioni di cui al comma 2, lettere a) e b) alle condizioni rigorosamente previste dalla legislazione nazionale.
4. Possono chiedere l'iscrizione all'albo le cooperative e i loro consorzi che abbiano sede legale nel territorio regionale.
5. L'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali è condizione:
 - a) per l'affidamento dei servizi sociali come disciplinato dai successivi articoli 10 e 11 della presente legge;
 - b) per accedere ai benefici previsti dalla presente legge;
 - c) per la stipula di convenzioni quadro su base territoriale finalizzate all'inserimento lavorativo;
 - d) per effettuare l'integrazione lavorativa di cui all'articolo 18, comma 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.*" e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) per assicurare i compiti di assistenza e prevenzione poste a carico degli enti locali in collaborazione con le cooperative così come determinato dall'articolo 114 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309 "*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*";



Consiglio Regionale della Campania

f) per l'applicazione di benefici e forme di collaborazione in tutti gli altri casi previsti dalla legislazione in materia di cooperazione sociale.

6. La Giunta regionale stabilisce con apposito regolamento, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione Campania, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge., sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale di cui al successivo art. 20 e la Commissione consiliare competente, i requisiti e le modalità per l'iscrizione, nonché quelli relativi alla doppia iscrizione di cui al precedente comma 3 del presente articolo ed il successivo procedimento amministrativo di conferma dell'iscrizione.

Articolo 6 - Cancellazione dall'albo regionale

1. La cancellazione dall' albo regionale di cui al precedente art. 5, è disposta dal dirigente della struttura regionale competente sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale di cui al successivo art. 20, quando:

- a) venuto meno anche uno dei requisiti necessari all' iscrizione, la cooperativa sociale o il consorzio, diffidati a regolarizzare, non ottemperino gli adempimenti richiesti entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla diffida;
- b) la cooperativa sociale o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dall'Albo nazionale delle società cooperative, anche a seguito delle ispezioni, o comunque quando non siano più in grado di continuare ad esercitare la loro attività;
- c) non sia stata effettuata entro l' anno, per cause imputabili alla cooperativa sociale, l' ispezione ordinaria di cui all' articolo 3, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 381;
- d) nelle cooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 3, lettera b), la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al precedente articolo 3, scenda al di sotto del limite previsto dall' articolo 4, comma 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381, per un periodo superiore a dodici mesi;
- e) il numero dei soci volontari e fruitori supera il limite del 50 per cento dei soci complessivi.

2. Il provvedimento motivato è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa sociale o consorzio, nonché alla competente Direzione Provinciale del Lavoro e alle



Consiglio Regionale della Campania

Camere di Commercio territorialmente competenti ed è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

3. La cancellazione dall' albo regionale comporta la risoluzione dei contratti con gli enti pubblici, la perdita dei benefici contributivi e degli altri vantaggi previsti.

Articolo 7 - Ricorso in opposizione

1. Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'albo regionale è ammesso ricorso amministrativo al presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei relativi provvedimenti.

2. La Giunta regionale decide, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale di cui al succ.art.20, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso, trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.

3. La presentazione del ricorso sospende l'esecutività del provvedimento di cancellazione fino alla pronuncia definitiva.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO III

LA COOPERAZIONE SOCIALE NEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Articolo 8 - Partecipazione della cooperazione sociale al sistema integrato di servizi alla persona

1. La Regione come stabilito dalla legge regionale legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 "*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328*", e specificamente dall'art. 16 della medesima legge regionale, riconosce alla cooperazione sociale un ruolo attivo nella programmazione, nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato dei servizi alla persona, nella gestione e nell'offerta dei servizi e nella verifica dei risultati delle prestazioni realizzate.
2. La Regione favorisce la partecipazione della cooperazione sociale all'esercizio della funzione sociale pubblica, promuove il raccordo e la collaborazione tra servizi pubblici e cooperazione sociale anche mediante la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali ed imprenditoriali, il sostegno ed il coinvolgimento delle cooperative sociali nel sistema integrato di interventi e servizi alla persona, e fornendo agli Enti locali, agli altri soggetti pubblici ed alla società civile concreti modelli per disciplinare i rapporti di sussidiarietà.

Articolo 9 - Raccordo tra programmazione regionale, cooperazione sociale in materia di formazione e politiche attive del lavoro

1. La Regione, nell'ambito dei propri atti, piani e interventi di programmazione delle attività sociali, assistenziali, sanitarie ed educative, individua strumenti atti a definire le modalità di partecipazione delle cooperative sociali e dei loro consorzi al perseguimento delle finalità di sviluppo della regione.
2. Nell'ambito degli atti di programmazione, regolamentari ed attuativi in materia di formazione, i competenti organi regionali prevedono strumenti atti a favorire:



Consiglio Regionale della Campania

- a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali riguardo alla formazione di base ed all'aggiornamento degli operatori, anche attraverso l'individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati, soprattutto per quelle attività realizzate mediante il ricorso a finanziamenti comunitari;
- c) autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla qualificazione professionale del proprio personale ed alla qualificazione manageriale degli amministratori attraverso adeguati riconoscimenti e supporti, in particolare alle attività formative svolte in forma consorziata.
3. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione e alla promozione di uno sviluppo occupazionale in grado di coniugare efficienza, solidarietà e coesione sociale.
4. Possono essere previste all'interno dei piani regionali di politica del lavoro, forme di interventi volti a:
- a. sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi alla persona;
 - b. sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro;
 - c. favorire l'affidamento alle cooperative sociali della fornitura di beni e servizi da parte di amministrazioni pubbliche;
 - d. promuovere nell'ambito della regione lo sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale.
5. Nell'ambito della normativa vigente, i competenti organi regionali prevedono interventi specifici volti a riconoscere l'attività di formazione sul lavoro svolta dalle cooperative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO IV

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

Articolo 10 - Affidamento dei servizi

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi e della speciale normativa comunitaria prevista per gli appalti di servizi in materia socio - sanitaria e di servizi sociali e nel quadro delle rinnovate competenze regionali, disciplina con proprio regolamento approvato dalla Commissione regionale competente e dalla Commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di affidamento dei servizi di cui all'art.2 comma 3 e comma 4 della presente legge alle cooperative sociali e ai loro consorzi.
2. In particolare, il regolamento definisce le procedure per l'affidamento dei servizi e gli schemi-tipo di convenzione di cui all'articolo 9, comma 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381, cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica regionale.
3. Gli schemi di convenzione con gli enti pubblici formulati secondo i principi della presente legge riguardano rispettivamente:
 - a) la gestione di servizi alla persona;
 - b) la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e l'esecuzione di lavori come definito dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "*codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce*"
3. La Giunta regionale predispone regolamenti tipo e norme procedurali ad evidenza pubblica da inserire nei piani di zona e negli altri atti locali di programmazione e regolamentazione delle attività di servizio alla persona per valorizzare compiutamente i rapporti di sussidiarietà tra cooperative sociali e pubblica amministrazione.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 11 - Concessione della titolarità del servizio

1. La Giunta Regionale, con riferimento all'articolo 118 della Costituzione, all'articolo 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*" e successive modificazioni ed integrazioni, approva atti di indirizzo per la promozione ed il sostegno per il conferimento della titolarità del servizio alle cooperative sociali.

2. In attuazione del principio di sussidiarietà e qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, vengono predisposti schemi-tipo per l'affidamento gestionale dei servizi e la fornitura di beni, di cui all'articolo 2, comma 3 della presente legge in concessione e attraverso lo strumento degli accordi procedurali graduati sul criterio dell'entità di coinvolgimento della pubblica amministrazione e sul livello di strutturazione del rapporto con essa. Gli accordi procedurali disciplinano altresì i reciproci impegni della pubblica amministrazione e delle formazioni sociali.

Articolo 12 - Criteri di valutazione per la scelta del contraente

1. Per la gestione dei servizi o per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 10, comma 3, in relazione alle modalità di affidamento di cui agli articoli 10 e 11 e con riferimento all'articolo 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328, nella scelta dei contraenti per l'aggiudicazione, l'offerta presentata deve essere valutata prendendo a riferimento elementi oggettivi diversi dal solo criterio del massimo ribasso quale elemento prevalente di scelta del contraente.

2. Per i servizi alla persona, elementi oggettivi sono:

- a) il radicamento costante nel territorio e il legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, i gruppi sociali e le istituzioni;
- b) la partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa;
- c) la previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell'affidamento;
- d) la solidità di bilancio dell'impresa;
- e) il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
- f) il rispetto delle norme contrattuali di settore;



Consiglio Regionale della Campania

- g) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
 - h) la qualificazione professionale degli operatori;
 - i) la valutazione comparata costi/qualità desunta su omologhi servizi pubblici o privati.
- f) la valutazione della qualità ed efficacia di servizi alla persona che si evince da un rapporto dettagliato e da una indagine sul grado di soddisfazione degli utenti che deve essere redatto dalla Cooperativa sociale candidata.
3. Per fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell' articolo 5 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, oltre agli elementi di cui al comma precedente, particolare elemento oggettivo da valutare è il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati che deve riportare:
- a) elementi in grado di testimoniare l'organico radicamento territoriale del progetto;
 - b) il numero dei soggetti svantaggiati;
 - c) la tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta;
 - d) il ruolo e il profilo professionale di riferimento;
 - e) la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine;
 - f) il numero e la qualifica delle eventuali figure di sostegno;
 - g) la valutazione della qualità ed efficacia di servizi alla persona che si evince da un rapporto dettagliato e da una indagine sul grado di soddisfazione degli utenti e dei soggetti coinvolti che deve essere redatto dalla Cooperativa sociale candidata.
 - h) il rispetto delle normative vigenti in materia.
4. La delibera di Giunta Regionale con cui si approvano gli schemi-tipo di cui all'art. 10, nonché le norme procedurali di selezione da adottare, la documentazione, e quant'altro disposto in applicazione della presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Articolo 13 – Riserva di partecipazione alle procedure di aggiudicazione

1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti a cooperative e altre imprese sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), ovvero ad analoghi organismi aventi sede negli Stati membri della Comunità europea, quando la maggioranza dei



Consiglio Regionale della Campania

lavoratori interessati è composta di persone svantaggiate o deboli di cui all'articolo 3 della presente legge, che in ragione della natura del loro svantaggio o della gravità del loro disagio, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali.

2. Per la stipula degli appalti riservati di cui al comma 1, le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'art.5 della presente legge; gli analoghi organismi aventi sede negli Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo ovvero dare dimostrazione, con idonea documentazione, del possesso dei requisiti stessi.

Articolo 14 - Durata e corrispettivi

1. Al fine di garantire, attraverso la continuità del servizio, un adeguato livello qualitativo delle attività e un efficace processo di programmazione, i contratti relativi alla fornitura di servizi di cui alla presente legge e caratterizzati da prestazioni ricorrenti devono avere, di norma, durata pluriennale.

2. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, indica i criteri per la determinazione dei corrispettivi e vigila sui prezzi praticati dagli enti. A tal fine viene costituito presso la Direzione regionale per i Servizi Sociali un Osservatorio regionale, che curerà la pubblicazione dei prezzi e delle tariffe praticate, quale riferimento per tutte le Pubbliche Amministrazioni. In ogni caso per la determinazione del costo del lavoro si terrà conto di quanto dettato all'Art. 89 comma. 3 del D.Lgs. 163 /2006 (Codice Dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture)

Articolo 15 - Verifica dei contratti, monitoraggio dei servizi e prestazioni delle cooperative sociali.

1. Gli affidamenti dei servizi devono prevedere forme di valutazione e di verifica della qualità delle prestazioni anche mediante il coinvolgimento diretto degli utenti, promuovendo indagini finalizzate a misurare il grado di soddisfazione dei bisogni.



Consiglio Regionale della Campania

2. Verifiche sui servizi oggetto di affidamento potranno essere disposti dalla Regione o dai Comuni secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti e degli standard richiesti.
3. La Giunta regionale organizza un sistema di monitoraggio e valutazione permanente delle attività, prestazioni e servizi affidati e svolti alle Cooperative sociali sul territorio campano.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO V

COMMISSIONE REGIONALE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

Articolo 16 - Commissione regionale della cooperazione sociale

1. E' istituita la Commissione regionale della cooperazione sociale della quale fanno parte:
 - a) l'Assessore Regionale alle Politiche Sociali, che la presiede, o suo delegato;
 - b) l'Assessore Regionale alle Attività Produttive, o suo delegato;
 - c) l'Assessore Regionale al Lavoro ed alla Formazione Professionale, o suo delegato;
 - d) l'Assessore Regionale alla Sanità, o suo delegato;
 - e) due rappresentanti designati da ciascuna delle associazioni di rappresentanza della Cooperazione riconosciute a livello nazionale;
 - f) un rappresentante dell' Anci;
 - g) quattro rappresentanti designati delle Associazioni diritti degli utenti riconosciute dal Cncu (Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti) ed attive sul territorio regionale
2. Alle sedute possono partecipare, su invito del presidente, dirigenti regionali e rappresentanti degli enti locali e/o dirigenti di aree e settori competenti per le materie all'esame della Commissione.
3. I componenti della Commissione di cui al comma 1, possono farsi sostituire da altro rappresentante a tal fine espressamente delegato di volta in volta.
4. La segreteria della Commissione è assicurata da un funzionario regionale dell'ufficio competente.

Articolo 17 - Funzionamento della Commissione

1. All'inizio di ogni legislatura la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla sua elezione, provvede alla costituzione della Commissione regionale sulla cooperazione sociale.
2. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.
3. I componenti della Commissione restano in carica per l'intera durata della legislatura e possono essere riconfermati



Consiglio Regionale della Campania

4. La partecipazione alle sedute è gratuita ed è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione.

Articolo 18 - Compiti della Commissione

1. La Commissione regionale della cooperazione sociale è l'organo consultivo della Giunta regionale e provvede tra l'altro a esprimere parere:

- a) sui documenti di programmazione nei settori di intervento delle cooperative sociali;
- b) sulla rispondenza dell'attività della cooperativa sociale o consorzio alle finalità previste dall'articolo 1;
- c) sulle domande di iscrizione all'albo regionale e il mantenimento dei requisiti;
- d) sui provvedimenti di cancellazione dall'albo regionale;
- e) sui ricorsi in opposizione alla Giunta regionale;
- f) sulle deliberazioni della Giunta regionale in materia di cooperazione sociale;
- g) sulle linee di intervento e il riparto dei contributi regionali di cui al titolo V;
- h) su ogni altra questione in materia di cooperazione sociale come disposto dalla presente legge e ove richiesto dagli organi della Regione.

2. La Commissione regionale della cooperazione sociale esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO VI

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

Articolo 19- Contributi a favore di cooperative sociali e loro consorzi

1. La Regione, in applicazione delle finalità e dei principi della presente legge, concede, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie alle cooperative sociali e ai loro consorzi, contributi per la promozione del settore e il sostegno di iniziative di pregio e di carattere innovativo.
2. In particolare, gli interventi di sostegno sono finalizzati:
 - a) all' ammodernamento funzionale e produttivo mediante acquisto, costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di immobili e di beni strumentali direttamente impiegati ed attinenti all'attività svolta e coerente con gli scopi statutari;
 - b) alla introduzione di innovazioni tecnologiche nei cicli produttivi e nei servizi;
 - c) allo sviluppo di processi di riqualificazione tecnico-professionale del personale direttamente impiegato nell'attività propria della cooperativa, anche in relazione a nuove disposizioni normative in materia di profili professionali, mediante appositi progetti formativi, da realizzare con enti ed organismi accreditati;
 - d) alla promozione commerciale, supporto all'esportazione e marketing;
 - e) alla attivazione di processi per l'avvio o il miglioramento del sistema di qualità nelle produzioni e nei servizi;
 - f) alla integrazione consortile ed associazione tra imprese cooperative per la realizzazione di adeguate strutture ed attrezzature di gestione e di servizi in forma consortile;
 - g) a svolgere iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative sociali e dei loro consorzi;
 - h) al sostegno per la concessione di mutui agevolati per programmi di investimento e sviluppo.
3. La Regione può altresì concedere alle cooperative sociali agevolazioni fiscali su base regionale da determinarsi annualmente.




Consiglio Regionale della Campania

Articolo 20 - Interventi a favore delle cooperative di inserimento lavorativo

1. La Regione sostiene, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le cooperative sociali che svolgono attività a favore delle categorie di persone deboli di cui all'articolo 3 della presente legge con interventi contributivi, per un massimo di due anni, corrispondenti al 50 per cento degli oneri previdenziali versati per i nuovi lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.
2. Al fine di favorire la continuità lavorativa dei cittadini di cui sia venuta meno la situazione di svantaggio riconosciuta dalla legge 8 novembre 1991 n. 381, la Regione può intervenire per un massimo di due anni con un contributo corrispondente al 50 per cento degli oneri previdenziali versati per detti lavoratori, da erogarsi alle cooperative sociali che li assumano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. La Regione con apposita deliberazione costituisce l'Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale di inserimento lavorativo ed emana le direttive di attuazione, sentita la Commissione consiliare competente che ne regolano la composizione, i compiti ed il funzionamento.

Articolo 21- Interventi finanziari

1. La Regione può intervenire per favorire lo sviluppo delle cooperative sociali, con i mezzi finanziari propri ovvero con i fondi europei disponibili nell'ambito della programmazione 2007-2013.
2. La Regione verifica, di anno in anno, le compatibilità finanziarie per procedere alla riduzione e/o esenzione, dell'imposta regionale sulle attività produttive e gli altri tributi regionali sostenuti dalle Cooperative sociali.
3. La Regione può altresì stipulare convenzioni con i consorzi fidi, oltre che con istituti di credito bancario, per l'erogazione di contributi finalizzati a sostenere le cooperative sociali mediante interventi:
 - a) per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinari nel credito di esercizio;
 - b) per agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine;



Consiglio Regionale della Campania

c) per concedere garanzie su depositi cauzionale e/o fideiussioni bancarie o assicurative richiesti da enti pubblici o soggetti privati per la partecipazione a gare d'appalto o comunque per l'affidamento di servizi.

Articolo 22 - Disposizioni attuative degli interventi finanziari

1. Possono usufruire dei contributi previsti dagli articoli 16, 17, le cooperative sociali e i loro consorzi che risultano regolarmente iscritti all'albo regionale di cui all'art. 5 della presente legge.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per la cooperazione sociale e la Commissione consiliare competente, definisce le priorità tra gli interventi di promozione di cui al presente titolo, nonché i criteri per la ripartizione percentuale dei fondi a disposizione e per la loro assegnazione ovvero le modalità e le procedure per la concessione dei contributi.
3. I contributi possono essere assegnati anche a beneficiari che usufruiscono di altri contributi nazionali, regionali e locali, purché riferiti a tipologie di spesa diverse da quelle previste dalla presente legge.
4. La Regione dispone ispezioni amministrative e contabili presso i soggetti beneficiari per la verifica della corretta destinazione dei fondi e può revocare o chiedere la restituzione dei contributi già erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle norme della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - Norma finanziaria

1. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge si avvale:

- a) delle risorse Europee disponibili nell'ambito della programmazione 2007-2013;
- b) delle eventuali risorse nazionali e regionali finalizzate alle politiche sociali ovvero di quelle eventualmente stanziare in un apposito capitolo del bilancio, tenuto conto delle compatibilità finanziarie.

Art 25

Clausola di Valutazione

L'Assessore alle politiche sociali, di intesa con gli Assessori al lavoro e formazione e di quello alle attività produttive ed alla sanità, relaziona ogni anno al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge, ed in particolare fornisce dati, documenti ed analisi in merito:

- 1) alla Commissione Regionale sulla Cooperazione Sociale e su i suoi lavori;
- 2) all'Albo regionale delle Cooperative sociali;
- 3) ai provvedimenti, regolamenti e quant'altro la presente legge affida alla Giunta Regionale;
- 4) al monitoraggio, di cui all'art.15 comma 3 sulle attività delle Cooperative sociali finanziate con fondi pubblici;
- 5) all'Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale di inserimento lavorativo di cui all'art.20 comma 3.
- 6) alle eventuali criticità emerse in fase di applicazione della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 26 - Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.